
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Un nuovo approccio per la riforma del sistema stragiudiziale in Italia: breve analisi e best practices statunitensi¹

di Mario Galluppi di Cirella

Buon pomeriggio a tutti.

Ringrazio per la disponibilità ed il prezioso contributo che l'Istituto Lodo Arbitrale ha concesso al fine di organizzare l'incontro di oggi. Saluto le Autorità presenti, le Rappresentanze Diplomatiche, nonché quelle istituzionali intervenute. Crescita e modernizzazione del Sistema Giustizia in Italia anche attraverso nuovi strumenti, con effetto di sviluppo economico per il Paese, è la sintesi di questo appuntamento. E' un seguito ai due importanti eventi

¹ La presente relazione è stata tenuta in occasione [del convegno dal titolo *Alternative Dispute Resolution \(dialogo internazionale-deflazione-scambio commerciale\)*, tenutosi a Roma presso la Camera dei Deputati il 27.5.2016](#), organizzato da Ila-giustizia, Scuola Diritto Avanzato, Jasna Geric.

organizzati da ILA e Fondazione AIGA "Bucciarelli" nel biennio scorso - in materia di ADR e di Globalizzazione delle Professioni Forensi. E, se discutiamo ancora più in dettaglio su tale materia, è perché le argomentazioni a sostegno delle iniziative proposte hanno suscitato (e suscitano) interesse; offrendo spunti di riflessione ulteriori.

Dei passi in avanti (sotto il profilo politico ed istituzionale) ci sono stati. Ma parecchio è da cambiare in chiave legislativa.

Nota è che la macchina istituzionale sia lenta. Forse anche timorosa a confrontarsi con le categorie della professione forense (si possono comprendere gli interessi "di parte"). Anche quando tale (timido) confronto si instaura - condizionato dagli interessi politici - essa non svolge in maniera esaustiva l'analisi (e la conseguenziale valutazione) degli effetti nel mercato della Giustizia e delle Professioni. Manca alla Istituzione la giusta interfaccia (operatori del diritto in specifiche materie, soggetti deputati ad una seria indagine nel mondo del lavoro) al fine dello svolgimento di tale operazione.

Si badi bene. L'analisi non può essere svolta solo in termini di politica giudiziaria; ma anche in termini di politica del Diritto. Da contorno (*perdon...* costituisce la portata principale) vi è il dovere imprescindibile dello Stato di rispondere alle domande in tempi ragionevoli. Non mi riferisco solo alle decisioni nel settore della "macro giustizia" che il Governo dovrebbe adottare. Ma anche a quelle giudiziali.

La risposta alle domande è prioritaria perché "diritto di cittadinanza" (evocando moda di linguaggio politico) se si consideri che, quella giurisdizionale, è una delle più importanti ed irrinunciabili funzioni di uno Stato (di Diritto per l'appunto) per la quale, tra l'altro, si esigono e riscuotono i tributi.

Il contro altare - o la giustificazione a mio avviso non sufficiente - è rappresentato dalla crisi economica. E' indubbio che essa produca conflittualità giudiziaria, incidendo specialmente sul numero dei processi i quali hanno ad oggetto specifiche aree giuridiche (per esempio in materia di inadempimento contrattuale o di locazione degli immobili urbani, così come in ambito di procedure concorsuali e di recupero dei crediti, o ancora in materia di lavoro e previdenza).

E la domanda di Giustizia in Italia è enorme perché - forse - sono enormi le disuguaglianze; è enorme perché sono enormi le violazioni dei diritti (quasi fosse la prassi...insita nella nostra cultura di base) ! Non è questa sede di analisi sociologica, ma mi si consenta la digressione per cui non è certamente il numero degli avvocati presenti sul territorio nazionale ad influire, in maniera determinante, sul numero dei procedimenti giudiziari. Semmai potrebbe influire sull'abbattimento del numero delle cause se vi fosse una sorta di "reimpiego funzionale" della professione forense. Provocatoriamente la potremmo chiamare "mobilità forense". Magari verso aree nuove se queste venissero create con un serio progetto legislativo di riforma di tutta la materia

extragiudiziale; con previsione di spazi da occupare da parte di specifiche figure specializzate. Lascio a Voi ogni commento sul punto.

E, nell'immaginario collettivo (anche in seno all'Avvocatura) si ha la rappresentazione che si possa trarre profitto e vantaggio dalle disfunzioni dell'amministrazione della giustizia (ad esempio per la lunga durata dei processi, o ancora – come vuole sostenere qualcuno – per la inadeguatezza del tasso legale d'interesse moratorio). Ma il dato ormai acclarato è determinato da una palpabile residua fiducia nello Stato.

Ineluttabile è che l'inefficienza del sistema, generando sfiducia nel buon esito delle transazioni e nel celere recupero del proprio credito, freni le possibilità di sviluppo economico del Paese ed anche gli investimenti esteri. Sul punto uno dei dati di maggiore rilievo è rappresentato dalle indagini svolte dai soggetti istituzionali; come quella fornita dalla Banca d'Italia secondo cui l'inefficienza della Giustizia civile (e non solo) può essere misurata in termini economici come pari ad oltre l'1% del PIL del Paese.

Ecco quindi che – a ben vedere – con una corretta analisi di politica giudiziaria, accompagnata a quella di politica del diritto (che miri ad individuare quali possano essere gli strumenti di cui si dovrà dotare il settore Giustizia perché ne tragga vantaggio, anche sotto il profilo economico-finanziario, il Paese) potranno proporsi progetti di riforma del diritto sostanziale e processuale per una giustizia moderna ed efficace.

Anche per tali motivi ritengo che vi sia una forte manovra di avvicinamento da parte di alcuni paesi esteri all'Italia; un sempre maggiore interesse alla coesione tra professionisti italiani (e non), mirata all'obiettivo "dell'armonizzazione del diritto".

L'esperienza più recente che porto è quella intensa e sinergica con gli Stati Uniti i quali vedono come una scommessa per il futuro, creare in Italia una nuova cultura ADR. Recentemente l'Ambasciatore USA in Italia Mr. Phillips (tra l'altro Avvocato) ha reso, presso l'Università Bocconi, delle dichiarazioni in tal senso ufficializzando l'inizio di un percorso di studio. Questo è stato il *leit motive* per il quale il Dipartimento di Stato e il Bureau degli Affari Culturali della Casa Bianca ha progettato per l'Italia (per l'anno 2016/2017) il programma IVLP del "Judicial Reform and Modernization" impostato anche sullo studio delle *best practices* americane dei nuovi sistemi alternativi di Giustizia (da "reimportare" in Italia ed in Europa).

L'idea che mi ha visto coinvolto è quella di approfondire specifiche tematiche in materia ADR e ODR per la creazione di nuovi sistemi (mediante specifiche clausole compromissorie) permeati ed adeguati al sistema italiano per finalità non solo degiurisdizionalizzanti e deflative, ma anche (e forse soprattutto) commerciali ed in ottica di intensificazione degli scambi e degli investimenti tra Imprese.

Gli ultimi Governi italiani hanno presentato le A.D.R. come strumenti taumaturgici delle patologie della Giustizia. Ritengo che questo approccio

culturale così come anche l'orientamento di politica giudiziaria sia stato errato. Non si tratta di strumenti sostitutivi; ma di forme alternative della giurisdizione (mi dolgo della banalità ora scritta, ma il semplice ricordo forse aiuta non il lettore, ma il Legislatore...). E ben nota è la loro unica finalità: coadiuvare le parti nella ricerca di una soluzione condivisa della controversia (altra banalità). Ma la propensione a questa ricerca è maggiore proprio in presenza di una giurisdizione efficace ed efficiente (così come insegnano le migliori esperienze degli altri Paesi).

Per questo intendere le A.D.R. solo come strumento deflattivo è una prospettiva sbagliata; essa stessa ostacolo per una auspicabile diffusione dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie a servizio di una giurisdizione efficiente.

Ha sortito certamente degli effetti positivi e di impulso il progetto IVLP, tanto da definire in tempi rapidi un processo di studio ministeriale, concretizzatosi recentemente nella istituzione di una Commissione Ministeriale (presso il Dicastero della Giustizia) nel marzo 2016 con l'intento di creare una nuova cultura dei sistemi alternativi di giustizia; e probabilmente da stimolo l'idea di uno studio comparatistico dei sistemi USA/ITA in chiave ed approccio diversi.

L'esperienza mi porta a ritenere che, in estrema sintesi, gran parte degli strumenti (sebbene la mediazione familiare abbia prodotto importanti risultati sul c.d. "disarcico" del contenzioso civile) così come strutturati in Italia, necessiterebbero di un riassetto generale; quindi di una loro specificità in ragione delle materie oggetto di controversia e di professionisti specializzati in ragione degli argomenti e materie da trattare (sul punto ho notato serie carenze e criticità anche all'estero). Mi scuserà ancora una volta il lettore per la mia brutalità: ma non riesco a vedere un infermiere che si possa occupare di una mediazione commerciale (sic!). Assicurando la mia stima per tutta la categoria infermieristica italiana.

Sarebbe compito del Governo investire economicamente sulla materia. Tra l'altro è lo stesso rapporto Cepej per l'anno 2014 a fare emergere come l'Italia sia uno degli Stati Europei che più investe nella Giustizia. Ritengo che queste risorse potrebbe meglio essere allocate ed impiegate nella ricerca scientifica delle A.D.R. e per nuovi sistemi di gestione tecnologicamente avanzati.

Notevoli spunti in tal senso potranno essere tratti dal sistema americano.

Occorre dire che la **Mediation** statunitense non corrisponde alla nostra Mediazione. Esistono – oltre oceano - procedure di natura volontaria e non formale in cui le parti scelgono un terzo soggetto neutrale che le guida. E questo non è necessariamente un mediatore. Trattasi, il più delle volte di un "facilitatore" (figura più o meno sconosciuta al nostro sistema italiano). Questo (insieme al "più classico" conciliatore) opera prevalentemente in "**Facilitative Mediation**" o in "**Evaluative Mediation**". In entrambi i casi essi svolgono compiti meramente propositivi e valutativi. Nella "Evaluative Mediation" si concedono pareri più o meno formali sulla controversia indicando (già) alle

parti quale potrebbe essere l'esito della disputa (qualora venisse portata dinanzi ad un Tribunale).

Esistono poi, in innumerevoli Stati Federali, forme miste di mediazione ed arbitrato (chiaramente con regolamentazioni specifiche) che potrebbero adeguarsi al sistema italiano - con la predisposizione di clausole a condizione sospensiva e/o risolutiva espressa - come quelle della "**Mediation and Arbitration**" in cui le parti si impegnano ad intraprendere una procedura di conciliazione ma, qualora il tentativo di conciliazione non resolvesse tutti i punti controversi, le stesse proseguiranno per la risoluzione della disputa instaurando una vera e propria procedura arbitrale (in questo caso il professionista che ha agito come conciliatore potrà assumere la successiva veste di arbitro). Ancora, sono presenti forme più gradate come quella denominata "**Med -then - Arb**" della quale ho avuto di apprezzare nello Stato del Nevada il funzionamento "condizionato" del suo asset procedurale. In essa - diversamente dalle procedure di "Mediation and Arbitration" - le funzioni di conciliatore ed arbitro sono ben distinte e demandate a due persone distinte.

Senza sconfinare nei lavori dello Studio Carnelutti e del Prof. Viola non posso però non evidenziare, invece, che la disciplina italiana dell'Arbitrato Irrituale abbia tentato di comporre le differenti ontologiche con l'Arbitrato Rituale riconoscendo che la composizione degli interessi in conflitto, per il tramite del medesimo Arbitrato Irrituale, avvenisse mediante un processo vero e proprio. Ma il limite operativo di tale sinallagma "parastragiudiziale" lo si conosce. E non è di poco momento se guardiamo alle conseguenze che ne scaturiscono nell'ambito dei rapporti commerciali. In sintesi: il lodo irrituale, in quanto "è contratto" non può essere omologato e riconosciuto all'estero ai sensi della Convenzione di New York del 58'. Quindi possiamo discutere di "armonizzazione del diritto". Ma i problemi restano !

Ancora noto è che, nell'esperienza estera, con l'arbitrato si deroghi alla giurisdizione ordinaria; che tale istituto venga per lo più gestito da giudici privati e che la decisione di questi abbia carattere vincolante; infine che trattasi di atto compromesso e che vi siano arbitrati "amministrati e non amministrati". Diverse le similitudini col sistema della mediazione italiana e con altri istituti. Ma la miriade di forme che caratterizza gran parte del sistema federale fornisce la ghiotta occasione per coltivare il terreno della creatività che - forse - al Legislatore, sin'oggi, è mancata.

Elementi di innovazione si possono trarre dal "**Quick Arbitration**" o dall' "**High-Low Arbitration**".

Il "quick" è una struttura versatile nella quale è orale la fase istruttoria. L'arbitro assume una duplice veste di conciliatore ed inquisitore. Solitamente è una procedura amministrata ed è previsto, prima del suo esperimento, un tentativo di conciliazione affidato allo stesso professionista che è stato già nominato con funzioni di arbitro.

L' "high-low" è, invece, una sorta di "arbitrato condizionato" che si adotta solo per specifiche materie ed entro determinati limiti di valore minimi e massimi. Ha natura vincolante e, preventivamente, le parti fissano un *range* di valore (minimo e massimo) senza che l'arbitro ne conosca l'importo. Se il lodo è fuori da detti limiti esso sarà condotto entro tali valori; mentre i lodi rientranti in detti valori, chiaramente, non saranno suscettibili di alcun aggiustamento.

Questi sono alcuni esempi che - a mio avviso - potrebbero adeguarsi al sistema italiano se studiate clausole compromissorie che io chiamo "**R.A.**" cioè di "**risoluzione anticipata**". Le fattispecie potrebbero essere ricondotte in parte al nostro arbitrato rituale e, per altro verso, alla ulteriore forma dell'arbitrato irrituale.

Tutto ciò non è semplice, essendo ben consapevoli dei limiti di competenza per materia e del divieto - in Italia - di ricorrere all'arbitrato in campo di diritto di famiglia e per tutte quelle che (ex lege) "*non possono formare oggetto di transazione*"; così come per i diritti "indisponibili" o soggettivi. Sino a considerare quello in materia di lavoro "*a meno che non sia previsto dalla legge o nei contratti o, ancora, nei contratti collettivi ...*" essendo chiara - in tale ultimo ambito - la profonda differenza culturale tra Italia e Stati Uniti, in ordine alla tutela dei diritti dei lavoratori per la quale, nel nostro Paese, sono molto più presenti e più forti i Sindacati di quanto non lo siano oltre oceano.

Ma è chiaro che l'orientamento di studio e la esperienza pratica, già oggi, ci conduce all'idea di una **nuova gestione dell'Arbitrato Commerciale Internazionale Privato su base irrituale**. Mi riferisco alle controversie con particolare carattere di transnazionalità.

L'indagine e studio sin qui condotti mi fanno constatare che vi sia la esterofila tendenza ad una sorta di "trasmigrazione" della regolamentazione interna per la gestione degli arbitrati, in altre forme di A.D.R. (per lo più verso la Mediation). Diversi interlocutori incontrati quest'anno - sia in Nevada che nello Utah (da titolari di Organismi ed Enti a Avvocati con ruoli importanti di Direzione in Camere Arbitrali di Stato e Giudici) mi hanno confermato che la "*mediazione è diventata più aggressiva...*" proprio perché in Mediation stanno via via confluendo le regole arbitrali (come noto certamente meno flessibili). Tale fenomeno determinerà la "transumanza" di "nobili" giuristi ed operatori del diritto, verso istituti (sin'oggi considerati per il loro costo di gestione) di appannaggio del "ceto medio" professionale (secondo una non corretta visione verticale).

E a ben guardare il tutto è in linea con la attuale crisi economica. Come preannunciato per i notevoli costi di gestione degli enti e per quelli dell'arbitrato; così come per la ormai limitata possibilità di sostenere l'alto costo di parcelle per i professionisti operanti nel settore. L'effetto ? Una mediazione un po' più costosa (di più alta qualità, forse...) e l'allontanamento dall'arbitrato; ancora l'intenzione (della massa) di non arrivare nemmeno al *pre-trial* (il quale a mio avviso, comunque, rimane il metodo migliore per

evitare il costosissimo contenzioso statunitense - civile e penale che sia- che possa far raggiungere una risoluzione dignitosa - mediante transazione).

Al netto quindi delle clausole standards dell'**A.A.A.** (American Arbitration Association) o quelle dell'International Centre for Dispute Resolution (**C.P.R.**) - per le quali occorrerebbe un intero seminario dedicato alle clausole pre-lite, a quelle con opzione di designa, alla negoziazione tra "executives", alle regole dell'appello delle decisioni arbitrali e molto altro ancora - innumerevoli modelli potrebbero essere adeguati al sistema italiano (e non solo) mediante una ormai consueta dose di integrazione legislativa (oggi fornita col contagocce dalla Istituzione) non solo in seno alle istituite Camere Arbitrali, ma anche con **un'overdose di A.D.R.** da prescrivere alle imprese (nell'ottica della loro gestione privatistica).__

Tutto ciò presuppone uno studio basato su piattaforme di ricerca scientifica (a dire il vero già in atto e praticate dai privati) in base al quale si potrà affermare con certezza che, ad esempio, il "**Baseball-Last-Offer-Arbitration**" (il c.d. arbitrato per offerta reale) sarà di difficile applicazione in Italia (in quanto più simile al gioco del black jack che non allo strumento di risoluzione di questioni che si trovino in fase di stallo). *A contrario* potremo sostenere, in via definitiva, che il "**Dispute Review Board**" (il collegio consultivo tecnico) possa adeguarsi - con le opportune tutele - al diritto italiano posto che, lavorando con alcuni Notai (che sono stati ben disposti ad accogliere tale tesi) si è avuta la possibilità di inserire - in sede di stipula di preliminare - tale ipotesi la quale potrebbe avvicinarsi all'istituto dell'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 692 bis del c.p.c.

Così come una sua applicazione pratica la avrà l'"**Early Neutral Evaluation**" (valutazione preliminare) in cui un soggetto terzo neutrale esaminerà i fatti, ascolterà le parti al fine di fornire la previsione su come - tendenzialmente - sarebbe decisa la disputa nel caso un cui questa fosse portata dinanzi a un Tribunale o un Arbitro. O ancora il "**Summary Jury Trial**" (giudizio consultivo) e il "**Mini-Trial**" (mini processo) i quali costituiscono rimedi più "ingessati" e tecnici con le caratteristiche di un processo vero e proprio, utilizzate per lo più da multinazionali (in materia di proprietà intellettuale, di diritto al consumo, di diritto sanitario) con la partecipazione dei Senior Managers aziendali e/o industriali e la presenza di un "Neutral" e di avvocati per la difesa tecnica. Mezzi, questi ultimi, non accessibili - per il loro costo - ai più).

Ancora, senza volere ingerirmi oltremodo nelle altrui sfere di competenza, ho fatto notare che, già durante la fase preparatoria per la riforma del Codice degli Appalti, probabilmente si sia persa un'occasione; e cioè quella di contemplare la previsione della risoluzione di alcune questioni che coinvolgono interessi pubblici dello Stato e della Collettività con nuove forme giuridiche alternative. Non considerandosi, così, un probabile risparmio economico per lo

Stato da un lato, e vantaggi ed utilità per i cittadini fruitori di beni e servizi dall'altro.

Il c.d. "incontro di partenariato" (**Partering Dialogue**) potrebbe proprio adottarsi in ottica di "prevenzione" tendendosi con esso a prevenire una eventuale disputa relativa alla gestione di un progetto complesso (in joint venture) in materia immobiliare, finanziaria e di grandi opere. Negli States (ma diffusa anche in Cina e Giappone) tale procedura è creata per essere utilizzata prima che venga dato inizio ai lavori. E' strutturata (in parte) come procedura di mediazione simile a quella in uso (ma molto più complessa) nella quale vi sono incontri con un "terzo neutrale" che dovrà moderare delle **sessioni comuni** e delle **sessioni private**.

Esprimo un breve e modesto spunto critico sulla eventuale proposta di riforma; e una domanda alla quale, in tale sede, non sarebbe opportuno rispondere (ma solo ipotizzare l'effetto di un dialogo istituzionale "all'italiana"). Vii sarebbe uno scontro tra i c.d. "poteri forti" dello Stato? Non ho timore ad affermare che la medesima Giustizia Amministrativa, avverserebbe una simile iniziativa di modifica legislativa (anche se, un domani - che vedo sin troppo lontano - vorrei essere smentito).

Un'ultima considerazione. La direzione dello studio scientifico e la contestuale pratica, non si sta dirigendo solo verso nuove forme o "model clauses" in ambito civilistico, ma anche nella materia penale. In quest'ultima vi è tanto da fare (ci stiamo lavorando). E' in fase di approfondimento l'istituto della mediazione penale che - a ben vedere - potrebbe concretizzarsi solo attraverso il riassetto ed un piano di riforma di alcune fattispecie di reato (per esempio in materia tributaria o altre - da depenalizzare - in ambito di privacy e diritto di informazione e stampa).

Mi ha colpito, in un recente seminario di Reno (Nevada), il racconto e l'esperienza di un importante mediatore con il quale abbiamo discusso di **"giustizia ristorativa"** (chiaramente diversa dal concetto di "risarcimento del danno"). Il caso in esame era quello della gestione di un omicidio commesso in famiglia. L'imputato venne condannato, scontò 30 anni di prigione e, al momento della liberazione, alcuni membri della famiglia, proposero e chiesero una mediazione con l'omicida (il soggetto aveva commesso il fatto molto giovane, con modalità particolari e risvolti di "preterintenzionalità"). Vi fu pertanto interesse - da parte di alcuni familiari - alla ricomposizione della famiglia mediante l'istituto della mediazione. Non si trattò il caso sotto il profilo economico e la mediazione non ebbe ad oggetto gli aspetti risarcitori (sebbene consentito). Ma si mediò "solo" circa la possibilità della ricostituzione familiare a condizioni preliminari e determinate che potessero costituire la base di partenza per una nuova convivenza. Chiaramente gli elementi di natura psicologica e sociologica hanno avuto il sopravvento nella fase iniziale della mediazione, confluita verso nuove "clauses" che, in ambito penale, hanno ormai fatto storia negli Stati Federali.

Porto questo esempio per evidenziare che ci sarebbero nuovi spazi di gestione non giudiziale anche del contenzioso penale prima e dopo il processo (se guardiamo – in tale seconda ipotesi - ai profili risarcitori demandati al giudizio di liquidazione in sede civile).

In definitiva, è allettante l'idea di "tranquillizzare" gli investitori esteri circa la possibilità di concentrare i loro interessi anche in Italia concedendo ad essi la gestione delle loro questioni e controversie senza necessariamente ricorrere al Giudice. Ciò si può fare con creatività, iniziando a "tagliare" il superfluo e a "cucire" ciò che è necessario per realizzare un "abito sartoriale" *ad hoc* per le esigenze dell'Impresa; con promozione del made in Italy...anche nel campo del diritto.

La Nuova Procedura Civile

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola